

Contratto di assicurazione per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

ENERGIE RINNOVABILI

Modello: ENER **Edizione:** 07/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINFENER **Edizione:** 07/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre nei limiti delle somme assicurate tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate, collaudate e installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale salvo quanto escluso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Relativamente alla Sezione danni materiali e diretti, fermo quanto espressamente escluso si assicurano esclusivamente i macchinari intendendosi per tali: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, serbatoi e silos non in cemento armato o muratura, mobili, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche.

Sono compresi nella presente definizione:

- **impianti eolici**: impianti costituiti da una centrale eolica (o parco eolico) con aerogeneratore (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra di loro per la produzione di energia sfruttando la forza del vento;

- **impianti a pannello solare fotovoltaico**: dispositivi che trasformano la luce solare direttamente in energia elettrica;

- **impianti a pannello solare termico**: dispositivi costruiti da pannelli fotovoltaici termici che sfruttano i raggi solari per scaldare un liquido.

La validità della copertura della presente sezione è soggetta a:

- conclusione delle attività di collaudo e testing con buon esito;

- inizio della marcia commerciale dell'impianto;

- non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.

- ✓ Relativamente alla Sezione danni da interruzione di esercizio, si assicurano le perdite patrimoniali conseguenti a danno indennizzabile a termine di polizza. Fermo quanto espressamente escluso, la validità della copertura della presente polizza è subordinata alla condizione che il macchinario sia:

- collegato alla rete

- dotato di sistemi di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

- ✓ Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;

- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed esercizio dell'impianto assicurato nonchè in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite lo stesso. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

Sono presenti anche Condizioni Particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza meglio specificate nell'allegato.lavoro.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Anche se derivanti da taluno degli eventi garantiti, sono esclusi dalla copertura assicurativa alcune tipologie di danni meglio specificate nell'allegato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Compagnia di assicurazione, salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., in nessun caso potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

- ! Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

- ! In caso di assicurazione parziale l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione della regola proporzionale come previsto dall'art. 1907 del C.C.

- ! Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza e/o come meglio specificato nell'allegato. In caso di opposizione, se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'indennizzo avrà seguito solo quando l'Assicurato avrà dimostrato che i danni non siano stati causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

- ! Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

- ! Anche se derivanti da taluno degli eventi garantiti, sono presenti delle limitazioni di copertura assicurativa meglio specificate nell'allegato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre le cose assicurate presso l'ubicazione indicata in polizza e comunque nei limiti del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Gli obblighi all'inizio del contratto sono legati alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di assicurazione. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente, possono comportare la perdita parziale o totale dell'indennizzo nonché la cessazione stessa della polizza come ai sensi dell'art. 1892, 1893, 1894 C.C.

Gli obblighi nel corso della durata del contratto sono legati ad ogni modifica apportata dal Contraente relative a circostanze che influiscono sullo stato del rischio assicurato; le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto; l'aggravamento del rischio non noto e/o non accettato dalla Compagnia di assicurazione può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa della polizza come ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Gli obblighi in caso di una presentazione di una richiesta di risarcimento in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.; darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.; in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;

fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi per evitare o diminuire il danno.

Sono presenti ulteriori obblighi meglio specificati nell'allegato.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate. Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio. Se il premio di rinnovo, o le rate di premio successive non dovessero essere pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza e la copertura assicurativa riprenderà ad avere effetto dalle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Mediante lettera raccomandata da inviarsi trenta giorni prima della scadenza contrattuale; in assenza della disdetta inviata mediante lettera raccomandata, il contratto si rinnova tacitamente.

Quando la polizza ha durata poliennale il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita fino a un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 1899 C.C. con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà con preavviso di 30 giorni di recedere alla scadenza contrattuale indicata in polizza e non alle scadenze intermedie. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione danni ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici ed eolici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Sara Energie Rinnovabili

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/07/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021

- Patrimonio netto: euro **733.875.720,10**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **679.200.720,10**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **287.213.350,24**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **129.246.007,61**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **908.023.036,23**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **3,16 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per ogni garanzia l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente

Danni materiali e diretti

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, non che delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

A parziale deroga di quanto previsto dalle delimitazioni dell'assicurazione, qualora gli enti assicurati fossero oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la presente copertura opererà per tali enti come segue:

- per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Spese di demolizione e sgombero

La Società assicura le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti	<p>Ricorso Terzi</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.</p> <p>Parziale deroga alla proporzionale</p> <p>Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.</p> <p>Strade e piste di accesso alle turbine eoliche</p> <p>Operante solo per gli impianti eolici, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle strade e piste di accesso alle turbine eoliche; si intendono assicurate le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di ripristinare la viabilità ad uso dell'impianto eolico.</p>
Danni da interruzione di esercizio	<p>Ad integrazione di quanto riportato nel DIP</p> <p>Somma assicurata</p> <p>Per somma assicurata si intende l'importo indicato in scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in KWh) cui vengono aggiunti i contributi pubblici a vario titolo erogato secondo le disposizioni di legge in vigore.</p>
Condizioni comuni alle Sezioni Danni materiali e diretti e Danni da interruzione di esercizio	<p>Operazioni peritali</p> <p>Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.</p> <p>Onorari dei periti</p> <p>La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto sulla procedura per la valutazione del danno, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.</p> <p>Onorario ingegneri e consulenti</p> <p>La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate.</p> <p>Buona fede</p> <p>A parziale deroga degli articoli relativi alle Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e all'Aggravamento del rischio, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.</p> <p>La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p> <p>Rinuncia alla rivalsa</p> <p>La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:</p> <ul style="list-style-type: none">● le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;● le Società controllanti, controllate e collegate;● i clienti; <p>purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p> <p>Assicurazione per conto di chi spetta</p> <p>La presente polizza è stipulata da Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.</p>



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile verso terzi dell'Assicurato

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP

Gestione delle vertenze di danno– Spese legali

La Società assume, solo quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile, sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato; in tal caso, restano a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.

Rivalsa del gestore di rete

A parziale deroga dei Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'assicurato e ceduta al Gestore della Rete.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni materiali e diretti

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità. La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.

Maggiori spese per trasporti aerei

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari. La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.

Terremoto

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

Inondazione e alluvione

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, la Società durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno (limitatamente alla garanzia Inondazione e alluvione): consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, la Società durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità descritte in polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, ad ogni scadenza annuale di polizza, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata; la Società provvederà alla corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Colpa grave

A parziale deroga della delimitazione dell'assicurazione relativamente ai danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, esclusivamente per danni di incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti	<p>Deroga alla condizione speciale danni da furto limitatamente ad impianti di valore inferiore a € 100.000,00</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia Danni da furto si conviene che, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, qualora siano assenti tutti i requisiti prescritti per l'operatività della garanzia danni da furto, la garanzia furto rimarrà comunque operante, ma lo scoperto e relativo minimo previsti per detta garanzia di risarcimento si intenderanno raddoppiati e il limite di risarcimento dimezzato. La deroga non è applicabile agli impianti eolici.</p> <p>Valore a nuovo</p> <p>La presente Condizione particolare aggiuntiva è valida per tutti i danni ad eccezione dei danni da guasti macchina e dei danni da furto.</p> <p>La Determinazione del danno descritta nella susseguente parte riferita ai limiti della copertura, si intende abrogata e sostituita dalle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:<ol style="list-style-type: none">a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".2. Agli effetti dell'assicurazione parziale e del valore assicurabile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:<ol style="list-style-type: none">a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime effettuate secondo quanto previsto i polizza relativamente alla determinazione del danno.
Danni da interruzione di esercizio	<p>Estensione danni da interruzione di esercizio</p> <p>Ad integrazione a quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione Danni da interruzione di esercizio, la Società si obbliga, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dal GRNT e impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle cose assicurate.</p> <p>Maggiori spese</p> <p>Ad integrazione a quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione Danni da interruzione di esercizio, la Società si obbliga, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, a indennizzare l'assicurato, le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.</p>
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Danni materiali e diretti	<p>Esclusione danni da furto</p> <p>Ad integrazione delle delimitazioni dell'assicurazione sono esclusi i danni da furto.</p> <p>Esclusione danni da guasti macchina</p> <p>Ad integrazione delle delimitazioni dell'assicurazione sono esclusi i danni da guasti macchina.</p> <p>Garanzia limitata</p> <p>A deroga delle coperture previste, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta. Tale deroga non è applicabile agli impianti eolici.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Danni materiali e diretti

Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protragga oltre 5 giorni, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d) i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata nonché commessi od agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- e) i danni verificatisi in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- k) i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale siano eventualmente installati;
- l) i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m) i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n) i difetti di rendimento;
- o) i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, qualora sottoscritta;
- q) i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- s) i danni a cose in leasing, qualora assicurate con specifica polizza;
- t) i danni a cose per le quali siano trascorsi più di 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- u) i danni agli impianti:
 - off-shore
 - considerati abusivi, al momento dell'installazione e montaggio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle Leggi vigenti in materia, nonché quelli dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
 - che non siano muniti di sistema di controllo per blocco quando il vento raggiunga velocità elevate;
- v) i danni alle tubazioni o ai cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- w) i danni alle apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- x) i danni alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 200 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- y) i danni ai pali, micropali, diaframmi, palancole, berlinesi ancoraggi, chiodature e qualsiasi altra struttura di rinforzo del terreno;



Che cosa NON è assicurato?

Danni materiali e diretti	<p>z) i danni o la responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;- eventuali sinistri causati da attentati, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza. <p>Sanzioni e restrizioni</p> <p>La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.</p> <p>Determinazione del danno</p> <p>Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.</p>
Danni da interruzione di esercizio	<p>Esclusioni</p> <p>La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Danni materiali e diretti della presente polizza, causato da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;b) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;c) mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;e) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;f) penali o indennità o multe dovute a Terzi;g) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;h) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;i) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. <p>Sono, inoltre, da intendersi esclusi tutti i sinistri, i danni, le interruzioni di attività, le interruzioni contingenti di attività e/o qualsiasi altro danno indiretto, oltre ai costi sostenuti, in relazione a, oppure direttamente o indirettamente derivanti da epidemie e/o pandemie.</p> <p>Ai sensi della presente clausola, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).</p> <p>Le epidemie ai sensi della presente clausola dovranno includere qualsiasi malattia o agente patogeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- previsto dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi- definito in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati. <p>La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'autorità governativa o le agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di epidemia.</p>
Responsabilità civile	<p>Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.</p> <p>La garanzia R.C.T. non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">A) i danni conseguenti a:<ul style="list-style-type: none">1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;



Che cosa NON è assicurato?

Responsabilità civile

- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile a sfruttamento;
- B) i danni:
- 1) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
 - 3) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - 4) da impiego di aeromobili;
- C) i danni:
- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
 - 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - 4) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
 - 5) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- D) i danni:
- 1) a condutture ed impianti sotterranei;
 - 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- E) i danni:
- 1) da furto;
 - 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 4) derivati da Responsabilità Civile professionale;
- F) i danni:
- 1) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- G) i danni cagionati da:
- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
 - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
- H) i danni:
- derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- I) i danni:
- 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) derivanti da campi elettromagnetici;
 - 4) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
 - 6) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- J) i danni:
- 1) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
 - 2) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
 - 3) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- K) i danni:
- 1) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
 - 2) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza;
 - 3) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato nell'analogo paragrafo del DIP

Danni materiali e diretti

MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI

Oggetto dell'Assicurazione

Si precisa che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Per ogni tipo di danno materiale e diretto, salvo quanto eventualmente diversamente indicato in altre parti del contratto, è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Spese di demolizione e sgombero

La società risarcirà fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, ovvero con scoperto, franchigia e limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Danni di furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da furto, con le seguenti delimitazioni:

1. per le installazioni a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino:

a) gli enti assicurati devono essere installati in area provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a m. 2 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;

b) l'area deve essere protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico. L'impianto a protezione dell'area deve essere regolarmente funzionante e collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24. Deve essere previsto in clausola di polizza l'impegno dell'Assicurato ad osservare gli obblighi risultanti dal programma di manutenzione previsto, per l'impianto, dalla casa costruttrice;

c) inoltre relativamente ai danni ai Pannelli, è condizione essenziale per l'operatività della garanzia, che sia presente almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:

1. che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o dotati di testa antimanomissione;
2. che tutti i pannelli e relativi fissaggi siano protetti da impianto antifurto a Fibra ottica collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24.

Inoltre per gli impianti a terra aventi valore superiore ad euro 100.000,00 è necessario che sia stipulato un contratto con istituto di vigilanza. L'indennizzo viene effettuato come segue:

- con intervento oltre i 30 (trenta) minuti ma entro 2 (due) ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 30% (trentapercento);
- con intervento oltre le 2 (due) ore ma entro le 5 (cinque) ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 50% (cinquantapercento);
- con intervento oltre le 5 (cinque) ore dal ricevimento del primo allarme decade il diritto all'indennizzo dei danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

2. per le installazioni sui tetti, oppure su superfici ad altezza uguale/superiore a metri 2,5 dal suolo: devono essere installati su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati; inoltre tutti i pannelli devono essere ancorati ai relativi supporti mediante bulloni o mediante sistemi che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (quali cacciavite, chiave inglese ecc.).

Danni alla Cavetteria: è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che i cablaggi e cavi siano interrati ed i tombini siano chiusi con chiusura a prova di manomissione o con altro mezzo che la tecnica e lo stato dell'arte prevede e consiglia di utilizzare. Il furto dei cavi in rame verrà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo raddoppiato rispetto a quanto previsto alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza per la garanzia furto con il massimo di € 20.000,00.

L'assenza o la mancata operatività anche di uno solo dei sistemi di sicurezza previsti comporta la non indennizzabilità del sinistro.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Per i danni da furto e/o tentativo di furto è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto e del tipo di installazione specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Condizioni operatività atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente ai danni da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che:

1. le installazioni a terra siano ubicate all'interno di area completamente recintata;
2. le installazioni sul tetto siano a servizio di fabbricati abitati o attività in esercizio, con esclusione quindi di edifici abbandonati.

Fenomeno elettrico

E' condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge. Sono esclusi i danni:

- A. causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- B. causati da usura o carenza di manutenzione;
- C. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- D. dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.

Questo evento assicurato è prestato con le delimitazioni indicate nella scheda franchigie / scoperti e limiti di indennizzo

Sono comunque esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinqueper cento) dell'indennizzo dovuto, fermi il minimo di scoperto ed il limite massimo di indennizzo di cui alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Tale scoperto aumentato al 25 per cento non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'impianto assicurato anche i sistemi di protezione (in tal caso verranno comunque applicati scoperto e minimo normalmente previsti di base sulla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento).

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquantaper cento) dell'indennizzo dovuto, fermi il minimo di scoperto ed il limite massimo di indennizzo di cui alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Per i danni da fenomeno elettrico è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Guasti macchina

Relativamente ai danni materiali e diretti da guasti macchine è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'assicurato si attenga alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico.

Per gli impianti di potenza superiore a 50 kw e per tutti gli impianti eolici è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'assicurato garantisca un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Per quanto riguarda i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro: 100% dell'indennizzo

2° sinistro: 70% dell'indennizzo

3° sinistro: 40% dell'indennizzo

4° sinistro: 20% dell'indennizzo

5° sinistro: no indennizzo

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito in polizza; per i danni da guasto macchina è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Ricorso Terzi

Tale garanzia è operante sino a concorrenza del massimale convenuto riportato in polizza ed è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

Per tali danni è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Forza Maggiore

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

Operante solo per gli impianti eolici, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00 e limite d'indennizzo pari ad € 15.000,00



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporto a grandi velocità

La garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza.

Per tali danni è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Maggiori spese per trasporti aerei

La garanzia viene estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza.

Per tali danni è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo come di seguito indicato: impianto su tetto per impianti di potenza da 0 kwp a 250 kwp, scoperto 10% col minimo di € 1.000,00 e il limite d'indennizzo da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Terremoto

Tale garanzia è prestata con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) convenuti riportati in polizza.

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

Inondazione e alluvione

Tale garanzia è prestata con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) convenuti riportati in polizza.

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno (limitatamente alla garanzia Inondazione e alluvione)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%, per singolo sinistro, con un minimo pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% della somma assicurata e con il massimo di euro 300.000,00.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

Tale garanzia è prestata con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) convenuti riportati in polizza.

Deroga alla condizione speciale D. Danni da furto – Limitatamente ad impianti fotovoltaici di valore inferiore ad € 100.000,00

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia Danni da furto si conviene che, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, la garanzia furto rimarrà comunque operante, ma lo scoperto con relativo minimo previsti per detta garanzia di risarcimento si intenderanno raddoppiati e il limite di risarcimento dimezzato.

Valore a nuovo

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari in stato di attività.

Colpa grave

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per i danni da incendio.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Condizioni operatività atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente agli impianti eolici e ai danni da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissioni di controllo o manovre.

Danni da furto

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere.

Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti dall'amianto e connessi.

Guasti macchina

Relativamente agli impianti eolici, la Società non è obbligata ad indennizzare i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- Tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato.

Inoltre, per gli IMPIANTI di ENERGIA EOLICA, sono esclusi:

- i danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell'impianto, prescritti dal costruttore; in particolare la garanzia non è operante qualora non siano funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentino e frenino la velocità di rotazione del rotore quando l'elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralici di sostegno.

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

Sono esclusi i trasporti aerei.

Inondazione e alluvione

La Società non risponde dei danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad impianti in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

Sono esclusi i danni:

- da contaminazioni di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleare e/o radioattive;
- a centrali elettriche con capacità pari o superiore a 600 MW;
- dovuti a interruzione di forniture di servizi e/o accesso a seguito degli eventi prestati con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Danni da interruzione di esercizio

MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI

Oggetto dell'assicurazione

E' condizione essenziale per l'efficacia di tale garanzia che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- l'assicurato garantisca un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione (tale ultima condizione è prevista solo per impianti di potenza superiore a 50 kw).

Per ogni tipo di danno relativo a questa sezione, è sempre applicato uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo convenuti con il contraente e riportati in polizza.

Somma assicurata

Se la somma assicurata fosse, al momento del sinistro, inferiore a quella che si sarebbe realizzata durante l'anno con l'impianto regolarmente in funzione, l'Assicurato, rimanendo per la differenza assicuratore in proprio, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.

Delimitazioni e detrazioni

a) Periodo di indennizzo

E' il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione I e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare il numero di giorni convenuti riportati in polizza.

b) Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella convenuta riportata in polizza con decorrenza dal momento in cui si verifica l'interruzione. Per gli impianti eolici, limitatamente ai guasti macchina, fenomeno elettrico, fulminazione e trombe d'aria è applicata una franchigia temporale pari a 15 giorni.

Estensione danni da interruzione di esercizio

Agli effetti della presente estensione di garanzia la franchigia temporale convenuta riportata in polizza per la sezione danni da interruzione di esercizio si intenderà raddoppiata.

Maggiori spese

La garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, non saranno perciò considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

Per tali danni è sempre applicato uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo convenuti con il contraente e riportati in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Danni da interruzione di esercizio	<p>Sospensione dell'assicurazione In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>Estensione danni da interruzione di esercizio Questa estensione di garanzia non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.</p> <p>Maggiori spese La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <p>a) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>b) difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.</p>
Condizioni comuni alle Sezioni Danni materiali e diretti e Danni da interruzione di esercizio	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</p> <p>Onorari dei periti La garanzia viene prestata senza applicazione del «Valore assicurabile-Assicurazione parziale» e sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo col massimo dell'eventuale limite convenuto riportato in polizza.</p> <p>Onorario ingegneri e consulenti La garanzia opera nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma convenuta riportata in polizza, per annualità assicurativa.</p>
Responsabilità civile	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</p> <p>Per ogni danno relativamente alla responsabilità civile, salvo quanto eventualmente diversamente convenuto in polizza, è previsto uno scoperto del 10%, con il minimo di 500 euro, ed un limite di indennizzo pari al massimale assicurato.</p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Restano a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:</p> <ul style="list-style-type: none">- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti prima indicati;- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;- le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C. <p>Rivalsa del gestore di rete La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. La garanzia viene prestata con un massimale di € 500.000,00 per sinistro e per anno.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Relativamente a tale garanzia la Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Gli obblighi di seguito indicati integrano quanto riportato nel DIP

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Compagnia appena ne hanno avuto notizia.

Ricorso Terzi

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società; quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Forza maggiore

In caso di sinistri dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione. Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.); La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti o strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese La gestione esterna dei sinistri non è prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L.24 marzo 2012, n.27)</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>i. invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>ii. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto a chi vuole proteggere gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 73,26. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 36,63.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 – e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm

(in caso di polizza connessa a mutui e finanziamenti)

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA o di TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO

RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI CHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (*HOME INSURANCE*)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sara Energie Rinnovabili

Condizioni di Assicurazione

Modello: CAENER **Edizione:** 07/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	5
DMD - SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI	7
Che cosa posso assicurare	7
Contro quali danni posso assicurarmi	7
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	8
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	14
DIE - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	15
Che cosa posso assicurare	15
Contro quali danni posso assicurarmi	15
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	15
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	17
RC - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	18
Che cosa posso assicurare	18
Contro quali danni posso assicurarmi	18
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	18
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	19
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Apparecchiature elettroniche: I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. **Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, tablet e smartphone;**

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Attività di collaudo: Insieme di operazioni messe in atto al fine di verificare il corretto funzionamento del macchinario, prima che lo stesso venga destinato all'utilizzo;

Atto di terrorismo: Si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

Beni assicurati: Macchinario;

Broker: Si intende colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione;

Codice del Consumo: Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato;

Contraente: Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti;

Danni diretti: I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;

Danni consequenziali: I danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;

Danni in serie: I danni derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi;

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Fenomeno elettrico: Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione.

A maggiore precisazione si intende per:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete;

Familiari: Persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato;

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

GSE: Gestore dei Servizi Elettrici SPA, socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è l'Ente attuatore del sistema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ottemperanza alla direttiva UE 201/77 che a sua volta ottempera agli obiettivi dichiarati nel protocollo di Kyoto;

Guasto macchina: Si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione fenomeni elettrici, elettronici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Installazioni a terra: Si intendono tutte quelle non posizionate sul tetto di edifici o fabbricati oppure posti su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino;

Installazione su tetto: Si intendono tutte quelle posizionate su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati. Si precisa che il tetto deve essere situato ad altezza uguale/superiore a metri 2,5 dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

Macchinario: Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche.

A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione:

- Accumulatori/batterie (posti sotto tetto dei locali in uso al contraente/assicurato): detti anche sistemi di accumulo o sistemi di storage, sono batterie che permettono di ottimizzare produzione e consumi elettrici, utilizzando al meglio l'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile;
- Impianti a biomasse e/o a biogas: Impianti termoelettrici alimentati da biogas che trasformano l'energia termica contenuta nel biogas in energia meccanica e successivamente in energia elettrica;

- Impianti idroelettrici: Impianti costituiti da centrali idroelettriche con opere di ingegneria idraulica posizionate in successione ed accoppiate a dei macchinari per la produzione di energia elettrica da masse di acqua in movimento. Si distinguono: impianti a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente;
- Impianti eolici: Impianti costituiti da una centrale eolica (o parco eolico) con aerogeneratori (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro per la produzione di energia sfruttando la forza del vento;
- Impianti a pannello solare termico: Dispositivi costituiti da pannelli solari termici che sfruttano i raggi solari per scaldare un liquido;
- Impianti a pannello solare fotovoltaico: Dispositivi che trasformano la luce solare direttamente in energia elettrica;
- Impianti di cogenerazione: Impianti per la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte rinnovabile attuata in un unico sistema integrato;
- Impianti di trigenerazione: Impianti che implicano la produzione contemporanea di energia meccanica, elettrica, calore e freddo, utilizzando un solo combustibile;
- Impianti di teleriscaldamento: Impianto che consente il riscaldamento di abitazioni civili, siti commerciali o produttivi con distribuzione di acqua calda o vapore, attraverso particolari tubazioni e proveniente da una centrale di produzione di calore;
- Impianti di pirolisi e carbonizzazione: Impianti che consentono l'applicazione di processi chimici/biologici per l'ossidazione parziale della biomassa ottenendo sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi;
- Impianti di digestione aerobica ed anaerobica: Impianto per la degradazione di sostanza organica in prodotti non putrescibili attraverso l'azione di microrganismi in condizioni sia aerobiche sia anaerobiche.

Marcia commerciale: Inizio dell'attività produttiva del macchinario;

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set informativo, modello SINF ENER, formato da:

- DIP Base Modello DIP ENER
- DIP Aggiuntivo Modello DIPA ENER
- Condizioni di Assicurazione Mod. CA ENER
- Scheda di copertura SC ENER;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Primo rischio assoluto: Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nelle apposite sezioni;

Regola proporzionale: L'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

Repowering/ripotenziamento: intervento di sostituzione di componenti vecchie negli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzato a rendere l'installazione più moderna ed efficiente, nonché ad aumentarne la potenza, con un incremento delle prestazioni energetiche;

Revamping/ammodernamento: intervento che si limita a ripristinare le prestazioni originali di un impianto tramite una sostituzione delle sue componenti; non include l'incremento della potenza nominale;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro;

Sabotaggio organizzato: Si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;

Scheda di polizza/di copertura: il documento, che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Sistema di accumulo: è un insieme di **accumulatori o batterie** che stoccano l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e che non viene immediatamente consumata. Questo meccanismo consente di accumulare l'energia in eccesso rispetto ai consumi e utilizzarla senza che sia necessario richiederla alla rete elettrica;

Società: L'impresa assicuratrice;

Società capogruppo (o società madre): Società che controlla altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie;

Società collegata: Società collegata ad altra società e controllata da una capogruppo o società che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra società;

Società controllata: Società che è soggetta al controllo di una capogruppo;

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

NC.3 - Modifiche dell'assicurazione

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C.

NC.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- i. invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- ii. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NC.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NC.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.10 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

NC.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NC.12 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

DMD - SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI

Che cosa posso assicurare

DMD.1 - Che cosa posso assicurare

Si assicurano esclusivamente i macchinari intendendosi per tali: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche. **Il tutto posto nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione indicata in polizza.**

Qualora la differenza tra anno di stipula del contratto e anno di realizzazione o ultimo revamping e/o repowering dell'impianto sia superiore a 10 anni, l'assumibilità del rischio è soggetta ad autorizzazione direzionale.

Contro quali danni posso assicurarmi

DMD.2 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati ai beni assicurati, collaudati e installati, pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale salvo quanto escluso.

DMD.3- Condizioni sempre operanti

Si intendono altresì sempre operanti le seguenti estensioni:

DMD.3.1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro **fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il limite indicato nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento**, fermo quanto previsto dall'articolo DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo.

DMD.3.2 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza dell'importo indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro ed annualità assicurativa**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

DMD.3.3 - Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

Si intendono assicurate anche le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di ripristinare la viabilità ad uso dell'impianto eolico. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate nella scheda franchigie, scoperti, limiti di indennizzo.**

DMD.4 - Condizioni particolari aggiuntive

Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura:

DMD.4.1 - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo SDMD.5 "Determinazione del danno" penultimo capoverso la garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, **esclusi quelli aerei, fino a concorrenza dell'importo indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.**

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'ultimo capoverso dell'articolo SDMD.6 "Valore assicurabile – Assicurazione parziale"

DMD.4.2 - Maggiori spese per trasporti aerei

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo SDMD.5 "Determinazione del danno" penultimo capoverso, la garanzia viene estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari **fino a concorrenza dell'importo indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.**

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'ultimo capoverso dell'articolo SDMD.6 "Valore assicurabile – Assicurazione parziale"

DMD.4.3 - Terremoto

A parziale deroga dell'articolo DMD.6- Esclusioni, la Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate** indicate nella Scheda di polizza **e sempre che sia stato pagato il relativo premio**, i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

DMD.4.4 - Inondazione e alluvione

A parziale deroga dell'articolo DMD.6 - Esclusioni, la Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate** indicate nella Scheda di polizza **e sempre che sia stato pagato il relativo premio**, i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da inondazioni ed alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;**
- **ad impianti in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) della somma assicurata riportata sulla Scheda di copertura. Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

DMD 4.4.1 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno - FRANAM

La presente condizione aggiuntiva si intende valida ed è operante solo se riportata sulla Scheda di polizza:

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%, per singolo sinistro, con un minimo pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% della somma assicurata e con il massimo di euro 300.000,00.

DMD.4.5 - Terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'articolo DMD.6 - Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato da parte di chi per motivi politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate dell'importo indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

DMD.4.6 - Colpa grave

A parziale deroga dell'articolo DMD.6 - Esclusioni, ed esclusivamente per danni di incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi od agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DM.5 – Condizioni di assicurabilità

Le seguenti condizioni sono essenziali per la validità della copertura della presente Sezione:

- conclusione con esito positivo delle attività di collaudo e testing dell'impianto assicurato;
- inizio della marcia commerciale dell'impianto assicurato;
- assenza di macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.

DMD.6- Esclusioni

La Società non indennizza:

- a. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protragga oltre 5 giorni, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. i danni verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d. i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi od agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- e. i danni verificatisi in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f. i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g. i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i. i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j. i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- k. i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale siano eventualmente installati;
- l. i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m. i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n. i difetti di rendimento;
- o. i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p. le perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità

- delle cose assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, qualora sottoscritta;
- q. i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
 - r. i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - s. i danni a cose in leasing, qualora assicurate con specifica polizza;
 - t. i danni a cose per le quali siano trascorsi più di 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
 - u. i danni agli impianti:
 - off-shore
 - considerati abusivi, al momento dell'installazione e montaggio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle Leggi vigenti in materia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
 - che non siano muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunga velocità elevate;
 - v. i danni alle tubazioni o ai cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
 - w. i danni alle apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
 - x. i danni alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 200 metri dall'ubicazione dell'impianto;
 - y. i danni ai pali, micropali, diaframmi, palancole, berlinesi ancoraggi, chiodature e qualsiasi altra struttura di rinforzo del terreno;
 - z. i danni o la responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

La Società inoltre non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

DMD.7 - Delimitazioni operatività delle garanzie

DMD.7.1 - Danni di furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a. violandone le difese esterne mediante:
 - i. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - ii. uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - iii. uso fraudolento di chiavi, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; è compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Se per tutte le cose assicurate, o per parte di esse, sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- A. attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- B. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
- C. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o n.c., materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo

o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
- 2) **se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi alle "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Impianti fotovoltaici

1. **Per le installazioni a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino:**
 - a. **gli enti assicurati devono essere installati in area provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a m. 2 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature.**
 - b. **l'area deve essere protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico. L'impianto a protezione dell'area deve essere regolarmente funzionante e collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24. Deve essere previsto in clausola di polizza l'impegno dell'Assicurato ad osservare gli obblighi risultanti dal programma di manutenzione previsto, per l'impianto, dalla casa costruttrice;**
 - c. **inoltre, relativamente ai danni ai Pannelli, è condizione essenziale per l'operatività della garanzia, che sia presente almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:**
 - **che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o dotati di testa antimanomissione;**
 - **che tutti i pannelli e i relativi fissaggi siano protetti da impianto antifurto a Fibra ottica collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24.****Inoltre per impianti a terra aventi valore superiore ad euro 100.000,00 è necessario che sia stipulato un contratto con istituto di vigilanza che garantisca contrattualmente l'intervento in caso di allarme. A seconda del tempo di intervento dell'istituto di vigilanza, l'indennizzo viene effettuato come segue:**
 - **con intervento oltre i 30 (trenta) minuti ma entro 2 (due) ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 30% (trentapercento);**
 - **con intervento oltre le 2 (due) ore ma entro le 5 (cinque) ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 50% (cinquantapercento);**
 - **con intervento oltre le 5 (cinque) ore dal ricevimento del primo allarme decade il diritto all'indennizzo dei danni.**
2. **Per le installazioni su tetti, oppure su superfici ad altezza uguale/superiore a metri 2,5 dal suolo: devono essere installati su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati; inoltre tutti i pannelli devono essere ancorati ai relativi supporti mediante bulloni o mediante sistemi che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (quali cacciavite, chiave inglese ecc.).**

Danni alla Cavetteria: è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che i cablaggi e cavi siano interrati ed i tombini siano chiusi con chiusura a prova di manomissione o con altro mezzo che la tecnica e lo stato dell'arte prevede e consiglia di utilizzare.

Il furto dei cavi in rame verrà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo raddoppiato rispetto a quanto previsto alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza per la garanzia furto con il massimo di € 20.000,00.

Per le garanzie di cui al punto 1) e 2), nonché alla precedente estensioni "Danni alla cavetteria", l'assenza o la mancata operatività anche di uno solo dei sistemi di sicurezza previsti comporta la non indennizzabilità del sinistro.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, **il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso** alla Compagnia appena ne hanno avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che **il Contraente o l'Assicurato rimborsi** alla Compagnia **l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime**. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Deroga alla condizione speciale danni da furto limitatamente ad impianti di valore inferiore a € 100.000,00

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia Danni da furto si conviene che, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, qualora siano assenti tutti i requisiti prescritti per l'operatività della garanzia danni da furto, la garanzia furto rimarrà comunque operante, ma lo scoperto e relativo minimo previsti per detta garanzia di risarcimento si intenderanno raddoppiati e il limite di risarcimento dimezzato. La deroga non è applicabile agli impianti eolici.

DMD.7.1.1 - Franchigia e limite di indennizzo in caso di Furto di impianti fotovoltaici dal valore superiore ad € 100.000,00

Relativamente ai soli impianti fotovoltaici installati a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino e dal valore riportato sulla Scheda di polizza superiore ad € 100.000, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo DMD.7.1 - Danni di furto si conviene che, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, qualora siano assenti tutti i requisiti indicati alla lettera A), sub lettera c), punti 1) e 2), la garanzia furto rimarrà comunque operante, ma lo

scoperto con relativo minimo previsti per detta garanzia nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento si intenderanno raddoppiati e il limite di risarcimento dimezzato.

DMD.7.2 - Operatività per danni atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente ai danni da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che:

1. le installazioni a terra siano ubicate all'interno di area completamente recintata;
2. le installazioni sul tetto siano a servizio di fabbricati abitati o attività in esercizio, con esclusione quindi di edifici abbandonati.

DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico

È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Sono esclusi i danni causati a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile.

La garanzia è prestata con le delimitazioni indicate nella scheda franchigie / scoperti e limiti di indennizzo.

Sono comunque esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto, fermi il minimo di scoperto ed il limite massimo di indennizzo di cui alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Tale scoperto aumentato al 25 per cento non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'impianto assicurato anche i sistemi di protezione (in tal caso verranno comunque applicati scoperto e minimo normalmente previsti di base sulla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento).

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquantapercento) dell'indennizzo dovuto, fermi il minimo di scoperto ed il limite massimo di indennizzo di cui alla scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

DMD.7.4 - Operatività Guasti macchina

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato.

È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'assicurato

- si attenga alle istruzioni del costruttore circa la modalità d'uso e di manutenzione a suo carico.
- garantisca un piano di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Tali interventi devono essere effettuati da personale specializzato interno od esterno all'azienda.

Nel caso di macchinari nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita entro i termini e nei modi previsti dal fornitore. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade dal diritto di risarcimento.

Alla stipula del contratto assicurativo, se l'età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai sette anni di vetustà, l'Assicurato deve dimostrare di aver provveduto all'accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione dei macchinari stessi.

Il piano di manutenzione di motori, turbine a gas o a vapore, per prevenire il verificarsi di danni, dovrà prevedere che l'assicurato periodicamente, a sue spese, svolga accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo tre anni dall'ultima revisione o dal primo collaudo.

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.

Limitatamente agli impianti di energia eolica, sono esclusi:

- i danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell'impianto, prescritti dal costruttore. In particolare la garanzia non è operante qualora non siano funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentino e frenino la velocità di rotazione del rotore quando l'elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralicci di sostegno.

Limitatamente ad impianti con motore a olio vegetale o gasolio:

- Resta convenuto e stabilito che la presente assicurazione non copre guasti, distruzioni o danni agli enti assicurati ed ogni conseguente danno da interruzione di attività, qualora il combustibile fornito all'impianto non sia di qualità compatibile e non soddisfi in ogni momento le specifiche tecniche scritte relative al combustibile (incluse, ma non limitate a pressione, temperatura, potere calorifico, punto di rugiada degli idrocarburi) fornite dal costruttore o fornitore. Resta inteso che tutte le specifiche del combustibile saranno monitorate con appropriati mezzi tecnici secondo le migliori modalità per assicurare che la fornitura di combustibile sia mantenuta in ogni momento entro le specifiche tecniche e le linee guida operative del costruttore o del fornitore.
- A seguito di micro interruzione dell'energia elettrica, saranno esclusi i danni ai seguenti organi meccanici: pompa e pompante della pompa di iniezione, iniettori e spilli degli iniettori, filtri del combustibile, tubi di adduzione del combustibile, camera di combustione.

In caso di danni in serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: 100% dell'indennizzo
- 2° sinistro: 70% dell'indennizzo
- 3° sinistro: 40% dell'indennizzo
- 4° sinistro: 20% dell'indennizzo
- 5° sinistro: nessun indennizzo

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

DMD.7.5 - Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.6, qualora gli enti assicurati fossero oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la presente copertura opererà per tali enti come segue:

1. per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
2. per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

DMD.7.6 - Operatività garanzia Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti dall'amianto e connessi.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
- la Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

DMD.7.7 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine che interessino tendostrutture, si conviene di assicurare le sole tendostrutture (a membrana fissa o a doppia membrana) che costituiscono copertura fissa ed integrata delle vasche in cemento armato dei biodigestori e/o accumulatori pressostatici per biogas (come da DM 24 novembre 1984 norme di sicurezza e l'accumulo del gas naturale G.U. 15 gennaio 1985, n.12), fino al limite di € 200.000 per sinistro/anno.

La determinazione del danno, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%.

La presente estensione è valida per tendostrutture la cui vetustà è superiore ad 1 (uno) anno dalla data del primo collaudo.

DMD.8 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata.

DMD.10 - Forza maggiore

In caso di danni dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, lo stesso verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

DMD.11 - Altre Condizioni particolari aggiuntive

Le seguenti Condizioni particolari saranno operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura:

DMD.11.1 - Esclusione danni da furto

Ad integrazione di quanto stabilito all'articolo DMD.2 - Rischi assicurati ed a rettifica di quanto riportato all'articolo DMD.7.1 - Danni di furto, sono esclusi i danni da furto.

DMD.11.2 - Esclusione danni da guasti macchina

Ad integrazione di quanto stabilito all'articolo DMD.2 - Rischi assicurati ed a rettifica di quanto riportato all'articolo DMD.7.4 - Operatività

Guasti macchina, sono esclusi i danni da guasti macchina.

DMD.11.3 - Garanzia limitata

A deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.2 - Rischi assicurati, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.

DMD.11.4 - Valore a nuovo

La presente Condizione particolare aggiuntiva è valida per tutti i danni ad eccezione dei danni da guasti macchina e dei danni da furto. Pertanto, per i suddetti danni, il punto SDMD.5 - "Determinazione del danno" si intende abrogato e sostituito dal seguente:

<<Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo con limite)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 1. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 2. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'articolo SDMD.6 "Valore assicurabile – Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al comma I) e comma II) dell'articolo SDMD.5 "Determinazione del danno".
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.>>

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Franchigia, Scoperto %, Minimo di scoperto	Limite di indennizzo Euro
Ogni danno	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Spese di demolizione e sgombero	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Furto e/o tentativo di furto	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Furto cavi in rame	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Errata manovra	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Ricorso terzi	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Fenomeno elettrico	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Guasti macchine	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Gelo	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Eventi atmosferici	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Sovraccarico neve	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Maggiori spese per trasporti aerei	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Inondazione e alluvione	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	Scoperto 20% Franchigia/Minimo di scoperto pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione	30% della somma assicurata con il massimo di euro 300.000,00
Terrorismo e sabotaggio organizzato	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Strade e piste d'accesso alle turbine eoliche	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza

DIE - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Che cosa posso assicurare

DIE.1 - Che cosa posso assicurare

Si assicurano le perdite patrimoniali conseguenti a danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD - Danni Materiali Diretti.

Qualora la differenza tra anno di stipula del contratto e anno di realizzazione o ultimo revamping/repowering dell'impianto sia superiore a 10 anni, l'assumibilità del rischio è soggetta ad autorizzazione direzionale.

Contro quali danni posso assicurarmi

DIE.2 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dal GSE e impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD – Danni Materiali Diretti.

DIE.3 - Condizioni facoltative

Le seguenti Condizioni facoltative si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura:

DIE.3.1 - Estensione danni da interruzione di esercizio

Ad integrazione di quanto previsto nel punto DIE.2 - "Rischi assicurati", la Società si obbliga, **ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste**, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dal GSE e impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle cose assicurate.

La franchigia temporale prevista nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento si intenderà raddoppiata.

DIE.3.2 - Maggiori spese

Ad integrazione di quanto previsto nel punto DIE.2 - "Rischi assicurati", la Società si obbliga, **ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste**, ad indennizzare l'assicurato **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, non saranno perciò considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DIE.4 - Condizioni di assicurabilità

La validità della copertura della presente sezione è subordinata alla condizione che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

Limitatamente ad impianti di potenza superiore a 50 kw è condizione essenziale per l'efficacia della copertura, che l'Assicurato garantisca un piano di manutenzione ed un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

DIE.5 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:

- a. eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- b. limitazioni dell'esercizio e da difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, derivanti da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- c. impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- d. mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- e. revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- f. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- g. penali o indennità o multe dovute a Terzi;
- h. giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i. difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- j. mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

DIE.5.1 - Esclusione Malattie

Si intendono esclusi tutti i sinistri, i danni, le interruzioni di attività, le interruzioni contingenti di attività e/o qualsiasi altro danno indiretto, oltre ai costi sostenuti, in relazione a, oppure direttamente o indirettamente derivanti da epidemie e/o pandemie.

Ai sensi della presente clausola, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Le epidemie ai sensi della presente clausola dovranno includere qualsiasi malattia o agente patogeno:

- previsto dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi
- definito in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati.

La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'autorità governativa o le agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di epidemia.

DIE.6 - Delimitazioni operatività delle garanzie:

DIE.6.1 - Operatività dell'Estensione danni da interruzione d'esercizio

Questa estensione di garanzia non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

DIE.6.2 - Operatività Maggiori spese

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
2. difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate dell'importo indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

DIE.7 - Somma Assicurata

Per somma assicurata si intende l'importo, indicato in scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in KWh) cui vengono aggiunti i contributi pubblici a vario titolo erogati secondo le disposizioni di legge in vigore.

DIE.8 – Regolazione del premio

La presente garanzia è soggetta a regolazione del premio, secondo i criteri di seguito riportati:

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base all'ammontare della Somma assicurata, determinata come indicato al precedente articolo DIE.7 – "Somma assicurata", e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (somma assicurata), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

DIE.9 - Periodo di indennizzo e franchigia

a) Periodo di indennizzo

Il periodo di indennizzo è il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione I e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare i giorni indicati nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

b) Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella indicata nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento con decorrenza dal momento in cui si verifica l'interruzione.

DIE.10 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

DIE. 11 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore alla somma calcolata come da Art. DIE 7 della presente sezione sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Franchigia, Scoperto %, Minimo di scoperto	Limite di indennizzo Euro
Ogni danno	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Maggiori spese	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza

RC - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Che cosa posso assicurare

La garanzia Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

Qualora la differenza tra anno di stipula del contratto e anno di realizzazione o ultimo revamping/repowering dell'impianto sia superiore a 10 anni, l'assumibilità del rischio è soggetta ad autorizzazione direzionale.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 - Rischi assicurati

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà ed esercizio dell'impianto assicurato nonché in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite tale impianto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

RC.2.1 - Garanzia aggiuntiva sempre operante

RC.2.1.1 - Rivalsa del gestore di rete

A deroga del punto 1) della lettera G) di cui al punto RC.4 - Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'assicurato e ceduta al Gestore della Rete.

La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. La garanzia viene prestata con un massimale di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RC.4 - Esclusioni

La garanzia R.C.T. non comprende:

A) i danni conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

B) i danni:

1. da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
4. da impiego di aeromobili;

C) i danni:

1. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
2. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4. ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
5. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

D) i danni:

1. a condutture ed impianti sotterranei;
2. a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

E) i danni:

1. da furto;
2. a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
3. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
4. derivati da Responsabilità Civile professionale;

F) i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;

G) i danni cagionati da:

1. prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;

2. opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
- H) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- I) i danni:
1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 2. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 3. derivanti da campi elettromagnetici;
 4. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 5. di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
 6. di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- J) i danni:
1. agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
 2. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
 3. derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- K) i danni:
1. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
 2. direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza;
 3. i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Franchigia, Scoperto %, Minimo di scoperto	Limite di indennizzo Euro
Ogni danno	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SDMDDIE – Valida per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SDMDDIE.1 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

SDMDDIE.2 - Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del punto SDMD.3 "Procedura per la valutazione del danno", nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione di quanto disposto al punto SDMD.6 "Valore assicurabile – Assicurazione parziale" e sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo col massimo dell'eventuale limite indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

SDMDDIE.3 - Onorario ingegneri e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, restando necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito al punto DMD.24 "Limite massimo dell'indennizzo".

SDMDDIE.4 - Buona fede

A parziale deroga di quanto riportato ai punti NC.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e NC.3 "Aggravamento del rischio" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SDMDDIE.5 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SDMDDIE.6 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa, l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SDMDDIE.7 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso previsto all'articolo DMD.6- Esclusioni lettera c).

SDMD - Norme valide esclusivamente per la Sezione Danni Materiali Diretti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SDMD.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C
- b. darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c. in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- d. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- f. permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- g.

fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura estetica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

SDMD.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SDMD.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

SDMD.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto SDMD.1 "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto SDMD.5 "Determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto del punto SDMD.5 "Determinazione del danno" e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

SDMD.5 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a. nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo stimato come sub a2).

- b. nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SDMD.6 - Valore Assicurabile – Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

SDMD.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SDMD.8 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

SDMD.9 - Pagamento dell'indennizzo

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

SDIE - Sezione Danni da Interruzione d'Esercizio


Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

1. si stima la quantità di energia netta che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro (espressa in KWh) rilevando la quantità di energia prodotta nei 12 mesi antecedenti quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Nel caso in cui il sinistro avvenga durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto al punto DIE.5 "Somma assicurata";
2. si rileva la quantità di energia netta (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
3. la differenza tra i punti 1) e 2) viene moltiplicata per il ricavo unitario di energia (€/KWh) contrattualizzato dal Contraente/Assicurato con il gestore della rete per il periodo in oggetto;
4. si stima la quantità di energia incentivabile che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Nel caso in cui il sinistro avvenga durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto dal punto DIE.5 "Somma assicurata";
5. si rileva la quantità di energia incentivabile (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
6. la differenza tra i punti 4) e 5) viene moltiplicata per il valore dell'incentivo previsto dalla legge;
7. all'importo determinato dalla somma dei precedenti punti 3) e 6) va sottratto l'importo dei Costi Variabili attinenti alla produzione di energia venuti a cessare in seguito al fermo o alla riduzione dell'attività dell'impianto (espresso in €);
8. all'importo così ottenuto vanno aggiunte le Spese Supplementari di cui al punto DIE.4 "Maggiori spese".

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO E MANCATO INCENTIVO



SDIE.2 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto DMD.22 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera d).

SRC - Sezione Responsabilità Civile Terzi

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SRC.2 - Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;**
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

SRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**